



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore 21,00

nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte della vigente normativa, vennero

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

1. GUERCI GIULIANO
2. FAVA FILIPPO ALBERTO
3. VENTURA DOMENICO
4. GATTI STEFANO
5. MUTTI EMANUELA
6. CALDIROLA PAOLO SIMONE
7. BARCARO SABINA
8. BAIARDI FABRIZIO
9. DAMILANO GRAZIELLA
10. BORASI GIANLUCA
11. BORASI RITA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
	X
TOTALI	
7	4

Partecipa il Segretario comunale Papulino Dott.ssa Giovanna, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Guerci Geom. Giuliano assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Giovanna Papulino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Visti in particolare:

- il comma 611 della legge 190/2014 il quale dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015; lo stesso comma indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- Il comma 612 della legge 190/2014 il quale prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

Preso atto che:

- il Piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* predisposto, secondo le direttive del Sindaco, dal Segretario Comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale sulla proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che si allega alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere il Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicarlo nel sito internet dell'amministrazione;

Quindi, con successiva e separata votazione

DICHIARA

la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014)

I – INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

La legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il Commissario Straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” sono i seguenti:
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano Operativo. Rendicontazione. Pubblicazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Riferimenti normativi

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il comune partecipa alle seguenti società:

- S.R.T. SpA con sede in Novi Ligure (P.Iva 02021740069) con una quota dello 0,32% - Trattasi di Società per azioni che si occupa del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi;
- ASMT Servizi industriali SpA con sede in Tortona (P.Iva 02021850066) con una quota dello 0,211%- Trattasi di Società per azioni che si occupa, tramite società partecipate, di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti e di servizi di captazione distribuzione e vendita dell'acqua.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Villaromagnano partecipa:

- al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.A.) con sede in Tortona con una quota dell'1,19%,
- al Consorzio Servizio Rifiuti (CSR) con sede in Novi Ligure con una quota dello 0,37%,

Tali partecipazioni non sono oggetto del presente Piano in quanto Consorzi, Unioni e Convenzioni rientrano nelle “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Come sopra evidenziato, la partecipazione del Comune alle Società SRT e ASMT Servizi industriali SpA è irrisoria e tale da non consentire alcuna forma di controllo societario; inoltre, il forte ruolo esercitato dai Comuni soci più “grandi” fa sì che le decisioni si riducano ad una mera presa d'atto delle scelte già fatte dalla maggioranza societaria.

Partecipazione in ASMT:

ASMT, con nota prot. 33/2015 del 23.03.2015 che si allega, ha comunicato i provvedimenti messi recentemente in atto finalizzati alla razionalizzazione delle partecipazioni dalla stessa detenute, quali la liquidazione della società Sfera Srl, la liquidazione della società CTV Srl e la cessione, in seguito a scissione, della società Chiara Gaservizi Srl.

Questo Comune, dal canto suo, lo scorso anno:

- ha approvato, con delibere C.C. n. 6/2014 e G.C. n. 19/2014, la dismissione delle azioni di ATM dietro corrispettivo di € 18.526, 67, pari al 90,93% del capitale sociale versato;
- ha approvato, con delibera C.C. n. 27/2014, la vendita dell'intera quota di partecipazione ad ASMT Energia Srl dietro corrispettivo di € 4.144,78, pari al valore della partecipazione maggiorato del 20%

Partecipazione in SRT

Per tale partecipazione non vi sono azioni e/o provvedimenti assunti in merito da segnalare.

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nelle società ASMT Servizi industriali SpA e SRT Srl. in quanto si tratta di partecipazioni societarie per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali di servizi indispensabili (acquedotto e rifiuti).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.TO GUERCI GIULIANO

Il Segretario Comunale
F.TO PAPULINO GIOVANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. **49** Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29.05.2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.TO PAPULINO GIOVANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.04.2015

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile

Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.TO PAPULINO GIOVANNA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 29.05.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
PAPULINO DOTT.SSA GIOVANNA**